

## Lampi di governance

# CERTIFICAZIONI SULLA SICUREZZA E 231: UN NESSO VIRTUOSO

# CERTIFICAZIONI SULLA SICUREZZA E MODELLI 231: UN NESSO VIRTUOSO

**I chiarimenti della recente sentenza della Cassazione sugli adeguati modelli organizzativi, sulla nozione di colpa nella organizzazione e il valore probatorio delle certificazioni**

di Alessandro De Nicola

La sentenza della Cassazione del 1 settembre 2025 n. 30039 offre un chiarimento prezioso e, per molti versi, dirimente su tre profili cardine della responsabilità degli enti ex Dlgs 231/2001 in materia di salute e sicurezza sul lavoro: l'adeguatezza del modello organizzativo, la nozione di colpa di organizzazione e il valore probatorio delle certificazioni conformi agli standard Ohs (in particolare BS Ohsas 18001:2007) ai sensi dell'articolo 30 del Dlgs 81/2008.

La decisione ribadisce che il fondamento della responsabilità dell'ente è la colpa di organizzazione, elemento normativo distinto dalla colpa della persona fisica autrice del reato presupposto. Non basta dimostrare il reato del dipendente o dell'organo in interesse o vantaggio dell'ente; occorre accertare che l'ente abbia omesso di adottare e attuare efficacemente cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire quel tipo di reato e che sussista un nesso causale tra tale deficit organizzativo e il fatto. Ne discende un duplice corollario: da un lato, l'assenza o l'inidoneità del modello non assolve automaticamente l'onere probatorio dell'accusa; dall'altro, la presenza di un modello non equivale a esimente se non è dimostrata la sua effettiva implementazione e capacità preventiva rispetto al rischio concretizzato.

La Corte rimarca che i modelli ex articoli 6 e 7 del Dlgs 231/2001 hanno natura e funzione diverse dai documenti preventzionistici del Dlgs 81/2008. Il modello 231 è uno strumento di governance e controllo dei processi decisionali: identifica aree a rischio-reato, assegna

responsabilità, disciplina flussi informativi, audit, gestione delle non conformità, vigilanza dell'Odv e sistema disciplinare. Non sostituisce Dvr (Documento valutazione rischi), Psc (Piano di sicurezza e coordinamento) o Poss (Piano operativo sicurezza), che sono documenti tecnico-operativi. Pretendere dal modello 231 istruzioni operative minute significa travisarne la funzione: la sua idoneità si valuta sulla capacità di creare una filiera di decisioni, controlli e informazioni tale da intercettare e neutralizzare i rischi-reato tipizzati, non sulla descrizione tecnica delle singole lavorazioni.

La sentenza valorizza un criterio sostanziale: un modello idoneo deve mappare i processi sensibili in tema di salute e sicurezza, integrare i flussi tra funzione Hse e Odv, prevedere la revisione in presenza di novità (ad esempio emergenze o spostamenti di lavorazioni), disciplinare ruoli e poteri decisionali, assicurare il controllo di secondo livello e audit periodici, nonché garantire un sistema disciplinare effettivo. Ciò che rileva è la capacità del sistema di innescare, davanti a condizioni anomale o mutamenti organizzativi, la rivalutazione dei rischi e la sospensione delle attività sino all'adeguamento dei presidi. In questa prospettiva, la genericità di alcune clausole di principio non è di per sé indice di inidoneità: clausole-quadro che impongono la valutazione dei rischi prima di ogni mutamento organizzativo sono coerenti con la natura del modello, purché il sistema preveda strumenti, responsabilità e controlli per renderle effettive.

Punto centrale della pronuncia è la corretta lettura dell'articolo 30, comma 5, del Dlgs 81/2008: i modelli conformi alle Linee guida Uni-Inail o allo standard BS Ohsas 18001:2007 godono di una presunzione di conformità ai requisiti dell'articolo 30. La Cassazione censura l'approccio che liquida come

irrilevante la certificazione Ohsas 18001, chiarendo che essa è un elemento di forte peso nel giudizio di idoneità. Non produce un'esenzione automatica da responsabilità, ma impone al giudice di superarla con una motivazione puntuale sull'inadeguatezza sostanziale del sistema o sulla sua inefficace attuazione in concreto. In sintesi: la certificazione non chiude il discorso, ma sposta l'asticella motivazionale e probatoria su un piano più esigente.

La Corte richiama poi la distinzione tra «interesse» (criterio soggettivo ex ante, con finalità di un'utilità per l'ente) e «vantaggio» (criterio oggettivo ex post, risparmio di spesa o massimizzazione produttiva tramite sistematiche violazioni prevenzionistiche). Nei reati colposi, il parametro va riferito alla condotta, non all'evento. L'argomento del "compiacere" i committente, se non sostanziato da elementi fattuali sull'utilità perseguita o conseguita, è motivazione apparente. Occorrono dati su prassi aziendali, politiche di cantiere, risparmi, tempi, scelte di budget e loro incidenza sul sistema prevenzionistico.

La lezione della decisione è netta: il giudizio sulla adeguatezza del modello 231 è bifasico. Primo, valutazione ex ante della sua idoneità strutturale rispetto ai rischi

tipizzati (inclusa la considerazione della certificazione Ohsas 18001 come presunzione qualificata). Secondo, verifica dell'efficace attuazione e del funzionamento in concreto, specie a fronte di eventi novativi che avrebbero dovuto attivare i meccanismi di rivalutazione e controllo. Solo il combinato difetto strutturale o funzionale, in rapporto causale con il reato presupposto, integra la colpa di organizzazione.

*De iure condendo* sarebbe bene considerare un allargamento delle certificazioni idonee a costituire una presunzione di adempimento degli obblighi da parte della società: vengono subito in mente i protocolli Iso 37001 anticorruzione, Uni 11961 sull'adeguatezza del modello 231 e Iso 14001 in materia ambientale.

In definitiva, la Cassazione ricompone il perimetro: modello 231 come architettura di governo dei rischi-reato, certificazioni Ohs come presunzioni "forti" ma superabili, colpa di organizzazione come deficit dimostrato e causalmente rilevante.